

**PROTOCOLLO D'INTESA CON ASSOCIAZIONE DI TUTELA
ANIMALI PER LA PROMOZIONE DELLE ADOZIONI**

L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di _____ presso il Comune di Cerzeto (CS) con Sede Legale in _____ alla via _____ n _____ codice fiscale _____, nella persona del _____ nato a _____ il _____ investito statutariamente della legale rappresentanza di detto Ente o a ciò delegato dal Sindaco

e

la seguente Associazione di volontariato di tutela animali:

Associazione _____ con Sede Legale in _____ alla via _____ n _____ codice fiscale _____, in persona del legale rappresentante _____

(di seguito il Comune e l'Associazione, congiuntamente, le "Parti" e ciascuna di esse una "Parte")

PREMESSO CHE

- La Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", come successivamente modificata e integrata all'art. 4 comma 1 dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2 comma 371 (Finanziaria 2008), recita: *"I Comuni provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con Associazioni animaliste e zoofile o soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani"*;
- La Circolare del Ministero della Salute 12 agosto 1993, n. 33 sottolinea che *"nelle modalità di cessione degli animali, occorre una valutazione attenta relativamente alle garanzie di buon trattamento che i privati devono assicurare o nel caso si tratti di associazioni protezionistiche relativamente all'affidabilità delle stesse"*;
- La Circolare del Ministero della Salute n. 5 del 14 maggio 2001 recita: *"Il benessere animale dei cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo"*;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 51 del 19 maggio 2014 prevede, all'art. 1 che: *"I Comuni, singoli o associati, le Comunità Montane gestiscono i canili direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste riconosciute, o tramite soggetti privati con l'obbligo di cooperazione con le Associazioni animaliste o zoofile per la promozione e gestione degli affidamenti e delle adozioni"*.

Il Comune di Cerzeto, con deliberazione di Giunta n. _____ del _____ ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul proprio territorio alla ditta Mandrea's Dog, presso la cui struttura l'Associazione Croce del Sud odv svolge le funzioni di tutela animale.

Il Comune nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 281/91 deve svolgere regolare attività di controllo sulla corretta gestione amministrativo – sanitaria delle strutture convenzionate, sul rispetto da parte

della relativa ditta aggiudicataria degli obblighi previsti nel capitolato d'appalto e sul benessere degli animali;

In conformità alla normativa vigente in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo, il Comune e l'Associazione di volontariato in epigrafe intendono disciplinare le modalità di collaborazione al fine di migliorare gli interventi e i servizi erogati dall'Amministrazione Comunale in favore degli animali approntandoli ai migliori standard qualitativi e realizzando in tal modo apprezzabili sinergie operative e un significativo risparmio economico;

Le Parti intendono regolamentare quindi, ciascuna per quanto di propria competenza, le attività relative alla gestione delle procedure di affidamento dei cani di proprietà del Comune ospitati presso le strutture pubbliche o convenzionate con lo stesso, nonché le relative attività di monitoraggio e miglioramento delle condizioni di benessere animale al fine di realizzare il duplice obiettivo di migliorare il benessere degli animali e di limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – PREMESSE

Le premesse sono da considerarsi parte essenziale ed integrante del presente Protocollo d'Intesa di cui costituiscono il presupposto contrattuale.

Articolo 2 – OGGETTO

Attraverso il Protocollo d'Intesa le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni attraverso cui il Comune affida all'Associazione di volontariato in epigrafe – le attività relative alla promozione delle adozioni e gestione delle procedure di affidamento dei cani di proprietà del Comune ospitati presso le strutture pubbliche o private convenzionate con lo stesso nonché al miglioramento delle condizioni di benessere animale e di recupero comportamentale degli stessi.

In particolare con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa il Comune autorizza e delega espressamente l'Associazione in epigrafe a svolgere, in conformità a quanto indicato nel successivo articolo 4, tutte le attività relative alla promozione delle adozioni, anche via web e all'affidamento dei cani di proprietà del Comune ospitati presso la struttura convenzionata "Mandrea's Dog" con sede in Lattarico (CS). A tal fine l'Associazione avrà il diritto di:

- Effettuare un censimento dei cani ospitati nella struttura convenzionata anche di natura fotografica o con video;
- Compilare delle schede di adottabilità con le caratteristiche dei cani anche eventualmente ricorrendo a personale esperto e, comunque, avvalendosi della collaborazione degli operatori della struttura convenzionata;
- Acquisire tutti i dati necessari per la valutazione delle caratteristiche dei cani, ivi incluso a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le schede cliniche degli animali che potranno essere richieste al Direttore sanitario;
- Valutare tutti gli affidatari dei cani ospitati nella struttura secondo quanto indicato nel presente Protocollo d'Intesa, ivi inclusi gli eventuali affidatari che si siano rivolti alla struttura convenzionata tramite canali differenti da quelli delle Associazioni;

- Adempiere le questioni amministrative in collaborazione con i gestori della struttura convenzionata;
- Porre in essere tutte le attività necessarie e/o opportune per il miglioramento del benessere dei cani di proprietà del Comune, ospitati presso la struttura convenzionata;
- Segnalare al Comune, al Responsabile Sanitario della struttura e al competente Servizio Veterinario i casi che necessitano di particolari cure sanitarie o attenzioni particolari per il loro recupero comportamentale in modo da facilitarne l'adozione.

ARTICOLO 3 – REQUISITI E ASSENZA DI CONFLITTI

Nell'interesse della trasparenza e al fine di garantire gli obiettivi previsti dalla normativa vigente l'Associazione aderente al presente Protocollo d'Intesa dichiara ed espressamente garantisce:

- di essere un'Associazione di volontariato avente nel proprio oggetto sociale il fine della tutela animale, nonché di essere validamente costituita, riconosciuta e/o iscritta all'albo regionale delle organizzazioni di volontariato in conformità alla normativa vigente;
- che i propri membri collaboratori non hanno alcun legame, di parentela, affinità o economico, né diretto, né indiretto con i gestori della struttura privata convenzionata nella quale opererà e di essere pertanto mossi nella promozione e gestione delle procedure di adozione dall'esclusivo interesse della tutela animale;
- che non sussistono situazioni che possano dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto d'interessi in relazione alle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa e per tutta la durata dello stesso si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse di ogni sorta;
- che i propri volontari non hanno subito condanne anche in applicazione della pena su richiesta delle parti e norma dell'art. 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna o non abbiano procedimenti penali in corso per maltrattamento e/o abbandono e/o malgoverno di animali o relativi a delitti contro la persona.

ARTICOLO 4 – PROCEDURE DI ADOZIONE

L'Associazione dovrà trasmettere con cadenza periodica al Comune l'elenco dei cani dati in affidamento, con indicazione del relativo numero di microchip, nonché dovrà segnalare eventuali irregolarità riscontrate nella documentazione sanitaria e/o nel trattamento dei cani e/o eventuali urgenze ed emergenze che ostacolino o rendano problematica l'adozione;

L'attività di promozione e gestione della procedura di adozione saranno svolte in maniera da garantire che l'aspirante adottante dimostri:

- la consapevolezza che il cane è un essere senziente con necessità fisiche e psicologiche tipiche della propria specie;
- la consapevolezza dell'impegno assunto con l'adozione di un animale d'affezione e la conseguente convivenza con esso;
- la conoscenza delle condizioni di sicurezza e buon trattamento in cui dovrà essere custodito l'animale;
- l'assenza di condanne, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna o di procedimenti penali in

corso per maltrattamento e/o abbandono e/o malgoverno di animali o relativi a delitti contro la persona;

- la disponibilità e l'impegno a rivolgersi ad un veterinario che seguirà costantemente il cane;
- la consapevolezza che il cane può costituire un impegno e una limitazione nei periodi di vacanza e la disponibilità a ricercare soluzioni adeguate;
- l'accettazione di visite post- affido da parte dei volontari dell'Associazione che avrà curato l'adozione e/o degli Enti preposti per verificare che al cane sia effettivamente riservato il buon trattamento concordato.

Qualora l'Associazione, dopo i colloqui ed eventuali incontri, abbia dato parere favorevole all'adozione, trasmetterà tutta la documentazione al gestore della struttura convenzionata e al servizio veterinario dell'Asl di provenienza del cane per i relativi adempimenti amministrativi.

A titolo di rimborso delle spese sostenute per l'adempimento delle pratiche amministrative necessarie per arrivare al completamento dell'adozione, il Comune corrisponderà la somma di euro 200 (duecento/00) per ogni adozione finalizzata, previa comunicazione da parte dell'Associazione dell'avvenuta uscita dell'animale dalla struttura convenzionata.

Resta inteso che l'Associazione in epigrafe è autorizzata a prendere in affidamento animali qualora lo richieda e al fine di accrescere la possibilità di adozione.

ARTICOLO 5 – ULTERIORI IMPEGNI DELLE PARTI

Le parti potranno collaborare nelle iniziative per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo sul territorio comunale.

L'Associazione sarà inoltre coinvolta nelle iniziative volte a favorire attività di collaborazione pratica e scientifica, momenti di aggiornamento e formazione per i quali, di volta in volta e secondo la tipologia degli argomenti trattati, saranno coinvolti anche altri enti interessati.

Il presente Protocollo d'Intesa potrà essere esteso a tutte le Associazioni di volontariato di tutela animale, che svolgano attività di tutela ambientale presso la struttura convenzionata, che ne facciano richiesta e che possiedano tutti i requisiti di legge nonché tutti quelli di cui al precedente articolo 3.

In caso di stipula o rinnovo della convenzione tra il Comune e strutture per l'accoglimento dei cani, il Comune si impegna ad inserire nel contratto obbligo per il gestore di rispettare quanto previsto dal presente Protocollo d'Intesa.

ARTICOLO 6 – DURATA

Il presente Protocollo d'Intesa resta in vigore fino ad eventuale successiva modifica concordata tra le Parti.

ARTICOLO 7 – RISERVATEZZA

Le Parti aderenti al presente Protocollo d'Intesa dovranno mantenere strettamente riservate eventuali informazioni di natura confidenziale acquisite in relazione al presente Protocollo d'Intesa.

ARTICOLO 8 – NORME APPLICABILI

Per quanto non regolato dal Presente Protocollo d'Intesa sono richiamate le vigenti disposizioni di legge.

COMUNE DI CERZETO

IL SINDACO _____

ASSOCIAZIONE CROCE DEL SUD – TUTELA ANIMALI ODV

IL PRESIDENTE _____